

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Patent- und Markensenat (Austria) il 27 settembre 2007 — Verein Radetzky-Orden/Bundesvereinigung Kameradschaft «Feldmarschall Radetzky»**

(Causa C-442/07)

(2007/C 283/40)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Oberster Patent- und Markensenat

**Parti**

Ricorrente: Verein Radetzky-Orden

Convenuta: Bundesvereinigung Kameradschaft «Feldmarschall Radetzky»

**Questione pregiudiziale**

Se l'art. 12, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa<sup>(1)</sup>, debba essere interpretato nel senso che un marchio costituisce oggetto di un uso (effettivo) per distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese se un'associazione senza scopo di lucro lo utilizza per annunciare le proprie manifestazioni, nella corrispondenza commerciale e sul materiale pubblicitario, e i membri di tale associazione indossano insegne ad esso corrispondenti in occasione della raccolta e della distribuzione di offerte.

<sup>(1)</sup> GU L 40, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Gdańsk — Północ w Gdańsku (Repubblica di Polonia) il 27 settembre 2007 — MG Probud Gdynia Sp. z o.o. w Gdyni/Ufficio doganale principale di Saarbrücken**

(Causa C-444/07)

(2007/C 283/41)

Lingua processuale: il polacco

**Giudice del rinvio**

Sąd Rejonowy — Północ w Gdańsku

**Parti**

Ricorrente: MG Probud Gdynia Sp. z o.o. w Gdyni

Convenuta: Hauptzollamt Saarbrücken

**Questioni pregiudiziali**

- 1) se, in considerazione degli artt. 3, 4, 16, 17, nonché 25 del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza, cioè alla luce della normativa concernente la competenza internazionale dei giudici dello Stato di apertura del procedimento di insolvenza, il diritto di applicarla a tale procedimento nonché i presupposti e gli effetti del riconoscimento del procedimento di insolvenza, gli organi dell'amministrazione statale di uno Stato membro abbiano il diritto di procedere al pignoramento dei mezzi finanziari depositati sul conto bancario di un operatore economico in seguito all'apertura in un altro Stato membro del procedimento relativo alla sua insolvenza (applicazione del cosiddetto sequestro dei beni) in contrasto con la legge nazionale dello Stato di apertura del procedimento [art. 4 del regolamento del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza<sup>(1)</sup>] in una situazione in cui non sussistono i presupposti di un'applicazione degli artt. 5 e 10 del citato regolamento;
- 2) se, alla luce dell'art. 25, punto 1 e segg., del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza, gli organi dell'amministrazione statale di uno Stato membro, in cui non è stato aperto alcun procedimento secondario di insolvenza e che sono soggetti al riconoscimento ai sensi dell'art. 16 del regolamento, possano rifiutare di riconoscere le decisioni dello Stato di apertura concernenti lo svolgimento e la chiusura del procedimento di insolvenza, basate sugli artt. 31-51 della Convenzione di Bruxelles sulla competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materie civili e commerciali, richiamandosi a normative nazionali.

<sup>(1)</sup> GU L 160, pag. 1.

**Ricorso proposto il 27 settembre 2007 dall'Ayuntamiento de Madrid e Madrid Calle 30, S.A. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 12 luglio 2007, causa T-177/06, Ayuntamiento de Madrid e Madrid Calle 30, S.A./Commissione delle Comunità europee**

(Causa C-448/07 P)

(2007/C 283/42)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Parti**

Ricorrenti: Ayuntamiento de Madrid e Madrid Calle 30, S.A. (rappresentanti: J. L. Buendía Sierra e R. González-Gallarza Granizo, abogados)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

### Conclusioni delle ricorrenti

- Annullamento dell'ordinanza di irricevibilità del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 12 luglio 2007, causa T-177/06, Ayuntamiento de Madrid e Madrid Calle 30, S.A./Commissione delle Comunità europee.
- Rinvio della causa per decisione al Tribunale di primo grado.

### Motivi e principali argomenti

Nell'ordinanza impugnata il Tribunale di primo grado ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dall'Ayuntamiento de Madrid e Madrid Calle 30, S.A., con il quale si chiedeva l'annullamento della classificazione di Madrid Calle 30 nel settore delle «amministrazioni pubbliche», deliberata dalla Commissione (Eurostat) in conformità al «Sistema europeo dei conti 1995» (SEC 95), di cui all'allegato A del regolamento (CE) del Consiglio 25 giugno 1996, n. 2223 <sup>(1)</sup>. Tale classificazione derivava dai conti pubblicati dalla Commissione (Eurostat) il 24 aprile 2006, con riferimento ai dati del 2005 relativi al disavanzo e al debito pubblico, in applicazione del Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al Trattato CE. I conti menzionati figurano nella comunicazione della Commissione (Eurostat) 48/2006.

I ricorrenti ritengono che il Tribunale di primo grado abbia errato nel considerare che la comunicazione 48/2006 non costituisca una decisione implicita della Commissione (Eurostat) con effetti giuridici obbligatori e che quindi non si tratti di un atto giuridico impugnabile.

A sostegno della loro tesi, i ricorrenti invocano il ruolo centrale dalla Commissione (Eurostat) nell'approvazione definitiva dei dati relativi al disavanzo e al debito pubblico degli Stati membri, che risulta non solo dalla normativa applicabile [l'art. 104 del Trattato CE, il Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi e il regolamento (CE) del Consiglio 22 novembre 1993, n. 3605 <sup>(2)</sup>, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, nella versione modificata dal regolamento (CE) n. 2103/2005 <sup>(3)</sup>], ma anche dall'impianto istituzionale del sistema normativo.

I ricorrenti considerano erronea l'argomentazione svolta dal Tribunale di primo grado nell'ordinanza impugnata, che nega che la Commissione (Eurostat) sia tenuta a verificare se i conti pubblici siano conformi alle prescrizioni contabili del SEC 95 prima di procedere alla pubblicazione dei dati del disavanzo e del debito pubblico degli Stati membri. I ricorrenti aggiungono che l'assenza di riserve e/o di modifiche da parte della Commissione (Eurostat) nel termine pertinente fissato dal regolamento (CE) n. 3605/93, come modificato, implica che l'atto approvato senza le dette riserve e/o modifiche diventa definitivo e costituisce, pertanto, un atto giuridico impugnabile. I ricorrenti asseriscono inoltre che tale atto comporta effetti giuridici che impli-

cano importanti conseguenze in molteplici settori, come, ad esempio, nell'ambito del procedimento applicabile in caso di disavanzo eccessivo o nell'ambito dei Fondi strutturali.

<sup>(1)</sup> Relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (GU L 310, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 332, pag. 7.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 12 dicembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 3605/93 per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 337, pag. 1).

### Ricorso presentato il 3 ottobre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-449/07)

(2007/C 283/43)

Lingua processuale: l'italiano

### Parti

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Montaguti e R. Vidal Puig, agenti)

*Convenuta:* Repubblica italiana

### Conclusioni

- constatare che, avendo omesso di adottare (tutte) le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva 2004/36/CE <sup>(1)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi a lei imposti dall'art. 11 di tale direttiva;
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

### Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2004/36/CE è scaduto il 30 aprile 2006.

<sup>(1)</sup> GU L 143, p. 76.